



Comune di **BIRORI** (Provincia di Nuoro)

Area Tecnica

Protocollo Uscita: n° 0003365 del 27 ottobre 2022 (class.: 7.14.O)

OGGETTO:	Legge Regionale n° 3 del 9 marzo 2022, articolo 13, recante "Disposizioni in materia di contrasto allo spopolamento" CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER L'ACQUISTO E/O LA RISTRUTTURAZIONE DI PRIME CASE NEI COMUNI CON POPOLAZIONE INFERIORE A 3'000 ABITANTI ANNUALITÀ 2022
↳ AVVISO PUBBLICO	

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA / AMMINISTRATIVA / SUAPEE

VISTO l'articolo 13 della Legge Regionale 9 marzo 2022, n° 3;

CONSIDERATO che, sulla base della suddetta disposizione, la Regione Autonoma della Sardegna è autorizzata a concedere, nel territorio dei Comuni della Sardegna, aventi alla data del 31 dicembre 2020 popolazione inferiore ai 3'000 abitanti (di seguito "Piccoli Comuni"), contributi a fondo perduto per l'acquisto o ristrutturazione di prime case nella misura massima del 50% della spesa e comunque per l'importo massimo di euro 15'000,00;

CONSIDERATO, altresì, che la Deliberazione della Giunta Regionale n° 20/59 del 30 giugno 2022 ha disposto di dare mandato all'Assessorato dei Lavori Pubblici per la determinazione dell'ammontare delle risorse finanziarie spettanti a ciascun Comune, sulla base dei criteri menzionati nella medesima deliberazione;

VISTA la Determinazione del Direttore del Servizio Edilizia Residenziale (SER), Direzione Generale dei Lavori Pubblici, dell'Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici, n° 1236 del 12 luglio 2022, con la quale si approvava la ripartizione dello stanziamento regionale di cui all'articolo 13, comma 2, lettera b), della Legge Regionale 9 marzo 2022, n° 3, a favore dei "Piccoli comuni" della Sardegna, da cui risulta che al Comune di Birori è assegnato un contributo complessivo di € 65'483,49 così ripartito:

- ↳ Annualità 2022: 21'827,83 €;
- ↳ Annualità 2023: 21'827,83 €;
- ↳ Annualità 2024: 21'827,83 €;

CONSIDERATO che l'allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale n° 20/59 del 30 giugno 2022, individua i seguenti requisiti essenziali:

- ↳ il contributo è concesso per l'acquisto e/o la ristrutturazione della prima casa, dove per "prima casa" si intende l'abitazione con categoria catastale diversa da A1, A8 e A9 ove il richiedente ha la residenza anagrafica. La residenza può essere trasferita entro 18 mesi, dall'acquisto dell'abitazione o dalla data di ultimazione dei lavori;
- ↳ il contributo può essere riconosciuto anche a favore dei richiedenti che prevedono congiuntamente l'acquisto e la ristrutturazione. Resta fermo il limite di euro 15'000;
- ↳ il contributo è concesso nella misura massima del 50 per cento della spesa e comunque per l'importo massimo di euro 15'000 a soggetto. In un nucleo familiare può esserci un solo soggetto beneficiario
- ↳ il contributo può essere concesso ad un nucleo familiare in fase di costituzione (composto anche da una sola persona) anche qualora il nucleo familiare di provenienza abbia beneficiato del medesimo contributo per un'altra abitazione;
- ↳ il contributo è concesso a chi ha la residenza anagrafica in un piccolo comune della Sardegna o a chi vi trasferisce la residenza anagrafica, entro 18 mesi dall'acquisto dell'abitazione o dalla data di ultimazione dei lavori, a condizione che il comune di provenienza non sia esso stesso un piccolo comune della Sardegna. Il contributo può essere concesso anche a coloro che trasferiscono la residenza in un piccolo comune della Sardegna e che non risiedono, al momento della presentazione della domanda, in un comune della Sardegna;

- ↳ gli interventi ammessi sono quelli di ristrutturazione edilizia come definiti dalla lettera d), comma 1, art. 3, del Decreto del Presidente della repubblica n. 380 del 6 giugno 2001, “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”;
- ↳ l'intervento oggetto di ristrutturazione deve avere ad oggetto l'abitazione e non parti comuni dell'edificio;
- ↳ il beneficiario è obbligato a non alienare l'abitazione acquistata o ristrutturata per cinque anni dalla data di erogazione a saldo del contributo;
- ↳ il beneficiario è obbligato a non modificare la propria residenza dall'abitazione acquistata o ristrutturata per cinque anni dalla data di erogazione a saldo del contributo. A tale fine, nel corso del suddetto periodo di tempo, il comune effettua almeno due controlli annui per verificare l'effettiva stabile dimora del beneficiario nell'abitazione;
- ↳ nel caso di alienazione o cambio di residenza prima dei cinque anni, il beneficiario dovrà restituire al Comune il contributo in misura proporzionale al periodo dell'obbligo quinquennale non rispettato;
- ↳ i lavori di ristrutturazione devono concludersi entro 36 mesi dalla data di riconoscimento del contributo, salvo motivate proroghe concesse dal Comune per cause non imputabili al beneficiario;
- ↳ le spese di acquisto sono esclusivamente quelle relative al costo dell'abitazione;
- ↳ tra le spese di ristrutturazione sono comprese le spese di progettazione strettamente connesse all'intervento e l'IVA. È escluso l'acquisto di arredi;
- ↳ il contributo è cumulabile con altri contributi per l'acquisto o la ristrutturazione della prima casa. Sussiste il divieto cumulo assoluto qualora la normativa che dispone l'altro contributo ne preveda il divieto come a titolo esemplificativo la L.R. n. 32 del 30 dicembre 1985;
- ↳ al momento della pubblicazione del bando comunale l'atto di acquisto non deve essere stato stipulato;
- ↳ al momento della pubblicazione del bando comunale i lavori di ristrutturazione non devono essere iniziati;

VISTA la Determinazione n° 1544, protocollo n° 33232 del 29 agosto 2022 della Direzione Generale dei Lavori Pubblici, Servizio Edilizia Residenziale, della Regione Autonoma della Sardegna con la quale è stato disposto l'impegno a favore dei Comuni beneficiari delle somme ripartite nelle tre annualità di riferimento 2022-2023-2024;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n° 74 del 24 ottobre 2022 con la quale sono stati impartiti gli indirizzi al Responsabile dell'Area Tecnica e, inoltre, sono stati approvati gli ulteriori criteri prioritari e non discriminatori per la definizione delle graduatorie di merito delle domande pervenute ed in dettaglio:

a) Trasferimento della residenza da altro Comune:	punti: 5
b) Acquisto e/o ristrutturazione di immobile inagibile:	punti: 10
c) Nucleo familiare numeroso	punti: max 8
d) Giovani coppie	punti: 4
e) Debolezza sociale o economica	punti: max 8

RICHIAMATA la determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n° 215 del 27 ottobre 2022 con la quale si è provveduto all'indizione della procedura;

RENDE NOTO

1. Oggetto e finalità:

Il Comune di Birori intende acquisire domande di contributo per il perseguimento degli obiettivi di “**Contrasto allo spopolamento**” di cui all'articolo 13 della Legge Regionale n° 3/2022, di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n° 20/59 del 30 giugno 2022, alla deliberazione della Giunta Comunale n° 74 del 24 ottobre 2022 ed in esecuzione della determinazione n° 215 del 27 ottobre 2022.

2. Dotazione finanziaria:

Con Determinazione del Direttore del Servizio Edilizia Residenziale (SER), Direzione Generale dei Lavori Pubblici, dell'Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici, n° 1236 del 12 luglio 2022, è stata approvata la ripartizione dello stanziamento regionale di cui all'articolo 13, comma 2, lettera b), della Legge Regionale 9 marzo 2022, n° 3, a favore dei “Piccoli comuni” della Sardegna, da cui risulta che al Comune di Birori è assegnato un contributo complessivo di **€ 65'483,49** così ripartito:

- ↳ Annualità 2022: **21'827,83 €**;
- ↳ Annualità 2023: **21'827,83 €**;
- ↳ Annualità 2024: **21'827,83 €**.

3. Tipologia di interventi e spese ammissibili:

- ↳ Il contributo è concesso per l'acquisto e/o la ristrutturazione della prima casa, dove per “prima casa” si intende l'abitazione con categoria catastale diversa da A1, A8 ed A9, ove il richiedente ha la residenza anagrafica o vi trasferirà la residenza entro il termine di 18 mesi dalla data di acquisto o di ultimazione dei lavori di ristrutturazione;

- ↳ Il contributo è concesso nella misura massima del 50% della spesa e comunque per l'importo massimo di euro 15'000 a soggetto. In un nucleo familiare può esserci un solo soggetto beneficiario;
- ↳ Il contributo può essere concesso ad un nucleo familiare in fase di costituzione (composto anche da una sola persona) anche qualora il nucleo familiare di provenienza abbia beneficiato del medesimo contributo per un'altra abitazione;
- ↳ Gli interventi ammessi sono quelli di ristrutturazione edilizia come definiti dalla lettera d), comma 1, articolo 3, del Decreto del Presidente della Repubblica n° 380 del 6 giugno 2001, "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia" ovvero "gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi altresì gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversi sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antismisica, per l'applicazione della normativa sull'accessibilità, per l'installazione di impianti tecnologici e per l'efficientamento energetico. L'intervento può prevedere altresì, nei soli casi espressamente previsti dalla legislazione vigente o dagli strumenti urbanistici comunali, incrementi di volumetria anche per promuovere interventi di rigenerazione urbana. Costituiscono inoltre ristrutturazione edilizia gli interventi volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ad eccezione degli edifici situati in aree tutelate ai sensi degli articoli 136, comma 1, lettere c) e d), e 142 del medesimo decreto legislativo, nonché, fatte salve le previsioni legislative e degli strumenti urbanistici, a quelli ubicati nelle zone omogenee A di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai piani urbanistici comunali, nei centri e nuclei storici consolidati e negli ulteriori ambiti di particolare pregio storico e architettonico, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria". Sono esclusi gli interventi inquadrabili nelle altre tipologie previste dal medesimo articolo 3 del D.P.R. n° 380/2001 ;
- ↳ L'intervento oggetto di ristrutturazione deve avere ad oggetto l'abitazione e non parti comuni dell'edificio;
- ↳ Le spese di acquisto sono esclusivamente quelle relative al costo dell'abitazione;
- ↳ Tra le spese di ristrutturazione sono comprese le spese di progettazione strettamente connesse all'intervento e l'I.V.A.. È escluso l'acquisto di arredi;
- ↳ I lavori di ristrutturazione devono concludersi entro 36 mesi dalla data di riconoscimento del contributo, salvo eventuali proroghe concesse dal Comune per cause non imputabili al beneficiario;
- ↳ Il contributo è cumulabile con altri contributi per l'acquisto o la ristrutturazione della prima casa. Tuttavia, sussiste il divieto cumulo assoluto qualora la normativa che dispone l'altro contributo ne preveda il divieto come a titolo esemplificativo la Legge Regionale n° 32 del 30 dicembre 1985;
- ↳ Al momento della pubblicazione del bando l'atto di acquisto non deve essere stato stipulato e/o i lavori di ristrutturazione non devono essere iniziati.

4. Avvio, durata e conclusione degli interventi:

Per la non ammissibilità della domanda di contributo:

- ↳ Acquisto: l'atto notarile deve essere stipulato in data successiva a quella di pubblicazione del presente avviso pubblico;
- ↳ Ristrutturazione: i lavori di ristrutturazione devono essere avviati in data successiva a quella di pubblicazione del presente avviso pubblico; la conclusione dei lavori deve avvenire entro il termine di 36 mesi dalla data di concessione del contributo, salvo proroghe concesse dal Comune per cause non imputabili al beneficiario;

5. Soggetti beneficiari e condizioni:

Il contributo sarà concesso a chi ha, o trasferisce, la residenza anagrafica nel Comune di Birori entro il termine di 18 mesi dall'acquisto dell'abitazione o dalla data di ultimazione dei lavori di ristrutturazione, a condizione che il Comune di provenienza non sia un piccolo comune della Sardegna con popolazione inferiore a 3'000 abitanti.

Il contributo potrà essere concesso anche a coloro che trasferiscono la residenza nel Comune di Birori e che non risiedono, alla data di pubblicazione del presente avviso, in un Comune della Sardegna.

6. Entità del contributo e modalità di erogazione:

Il contributo sarà erogato nella misura massima del 50% della spesa per l'acquisto o la ristrutturazione dell'abitazione. L'importo massimo erogabile è comunque pari ad € 15'000,00.

Data l'esiguità delle risorse, e preso atto che le somme annuali assegnate al Comune di Birori consentono di soddisfare per intero una sola richiesta, l'ultimo beneficiario in posizione utile nella graduatoria potrebbe essere soddisfatto in parte con fondi relativi all'annualità 2022 ed in parte con fondi relativi all'annualità 2023. In tal caso la liquidazione sarà effettuata con esclusivo riferimento all'annualità di competenza (i fondi dell'annualità 2023 non potranno essere erogati prima di tale annualità).

7. Criteri di valutazione delle domande e documentazione da allegare:

La valutazione delle domande di contributo sarà espletata verificando il rispetto dei criteri minimi stabiliti dalla R.A.S. e riportati in premessa.

L'attribuzione dei punteggi sui criteri prioritari e non discriminatori approvati dalla Giunta Comunale con la deliberazione n° 74 del 24 ottobre 2022, sarà eseguita come appresso dettagliato:

a) Trasferimento della residenza:	
↳ da altro Comune della Sardegna con popolazione superiore a 3'000 abitanti;	punti: 5
↳ da altro Comune fuori dalla Sardegna;	punti: 5
b) Acquisto e/o ristrutturazione di immobile inagibile ⁽¹⁾ :	
↳ ricadente in qualsiasi zona urbanistica;	punti: 10
c) Nucleo familiare numeroso ⁽²⁾	
↳ fino a 3 componenti;	punti: 2
↳ fino a 4 componenti;	punti: 4
↳ fino a 5 componenti;	punti: 6
↳ oltre 5 componenti;	punti: 8
d) Giovani coppie ⁽³⁾	punti: 4
e) Debolezza sociale o economica ⁽⁴⁾	
↳ reddito annuo complessivo del nucleo familiare inferiore ad € 5'000	punti: 8
↳ reddito annuo complessivo del nucleo familiare compreso fra € 5'000 ad € 8'000	punti: 5
↳ reddito annuo complessivo del nucleo familiare compreso fra € 8'000 ad € 11'000	punti: 2

(1) Necessario allegare la dichiarazione certificata di inagibilità dell'immobile, a firma di tecnico abilitato.

(2) Per nucleo familiare si intende la famiglia costituita dai coniugi o dai figli legittimi, naturali, riconosciuti ed adottivi e dagli affilati con loro conviventi. Fanno altresì parte del nucleo il convivente more uxorio, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado, purché la stabile convivenza con il concorrente abbia avuto inizio almeno due anni prima della data di pubblicazione del bando e sia dimostrata tramite data di iscrizione nello stato di famiglia anagrafico. Possono essere considerati componenti del nucleo familiare anche persone non legate da vincoli di parentela o affinità, qualora la convivenza istituita abbia carattere di stabilità e sia finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale. Tale ulteriore forma di convivenza deve, ai fini dell'inclusione economica e giuridica nel nucleo familiare, risultare instaurata da almeno due anni dalla data del bando ed essere dichiarata in forma pubblica con atto di notorietà sia da parte del concorrente sia da parte dei conviventi interessati. Tale disposizione non si applica ai figli coniugati, conviventi con il nucleo dei genitori, ovvero alle giovani coppie, anche se in corso di formazione, ovvero ai figli maggiorenni non fiscalmente a carico, che partecipano al presente bando in modo autonomo (ossia che intendono staccarsi dai nuclei familiari d'origine). Per il coniuge non legalmente separato, qualora fosse in atto un procedimento di separazione legale, i dati devono essere ugualmente indicati, con riserva di presentare successivamente, dichiarazione attestante l'intervenuta sentenza di separazione e relativa omologazione del Tribunale.

(3) Si considerano giovani coppie i fidanzati e/o i conviventi more uxorio che abbiano costituito nucleo da almeno due anni antecedenti alla data di pubblicazione del bando, in cui almeno uno dei due componenti non abbia superato i trentacinque anni che intendono sposarsi entro 1 anno dalla domanda, ciascuno dei quali può anche essere convivente con il proprio nucleo familiare d'origine: nella richiesta di partecipazione dovranno essere indicati esclusivamente i dati anagrafici e reddituali dei due componenti la giovane coppia. Le coppie già coniugate devono risultare sposate nell'anno 2022; la condizione di convivenza, invece, deve durare da almeno due anni per le sole coppie conviventi more uxorio. Tale condizione è comprovata nell'anno 2022 mediante iscrizione dei due soggetti nello stesso stato di famiglia oppure attraverso un'autocertificazione. Il requisito anagrafico deve essere posseduto da almeno uno all'interno della coppia, con la precisazione che il requisito si intende rispettato dai soggetti che compiono il 35° anno d'età nel 2022.

(4) Per reddito annuo complessivo del nucleo familiare si intende la somma dei redditi imponibili percepiti da tutti i componenti il nucleo familiare, quali risultanti da idoneo ISEE in corso di validità, nonché i redditi esenti ai fini IRPEF:

- ↳ pensioni di invalidità civile, indennità di frequenza minori, cecità, sordomutismo;
- ↳ indennità di accompagnamento;
- ↳ Pensione sociale o assegno sociale;
- ↳ Rendita INAIL;

- ↳ Pensione di guerra o reversibilità di guerra;
- ↳ Borse di studio universitarie;
- ↳ Legge Regionale n° 20/1997 – "Nuove norme inerenti provvidenze a favore degli infermi di mente e dei minorati psichici residenti in Sardegna;
- ↳ Legge Regionale n° 27/1983 – "Provvidenze a favore dei talassemici, degli emofiliici e degli emolinfopatici maligni e neoplasie maligne L.R. n°9/2004";
- ↳ Legge Regionale n° 11/1985 – "Nuove norme per le provvidenze a favore dei nefropatici";
- ↳ Legge n° 448/1998 - Assegno di Maternità e nucleo familiare con tre figli minori;
- ↳ Sussidio baliatico;
- ↳ Legge n° 431/1998 - canoni locazione
- ↳ altre entrate a qualsiasi titolo percepite.

Il reddito complessivo così ottenuto è diminuito di € 516,45 per ogni figlio a carico e qualora alla formazione del reddito concorrono redditi da lavoro dipendente, questi, dopo l'eventuale detrazione per i figli a carico, sono calcolati nella misura del 60% (abbattimenti previsti dall'articolo 21 della Legge n° 457/1978). A comprova del requisito saranno richiesti, (in caso di collocamento in posizione utile), ISEE in corso di validità e una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in cui si dichiarerà i redditi esenti ai fini IRPEF nell'anno precedente alla presentazione della domanda.

In caso di parità di punteggio prevarrà la minore età del richiedente e, in secondo luogo, la data di presentazione dell'istanza come risultante dal protocollo comunale.

8. Modalità, termini di presentazione e documentazione:

8.1. Modalità e termini di presentazione delle istanze

- a) I soggetti interessati dovranno presentare le richieste di contributo entro le ore 10⁰⁰ del giorno **28 novembre 2022**;
- b) La domanda dovrà essere, a pena di irricevibilità, debitamente sottoscritta dal richiedente e redatta esclusivamente avvalendosi del modulo A allegato al presente bando, unitamente ad un documento in corso di validità. Ed in caso di edificio Inagibile, apposita certificazione secondo quanto indicato all'articolo 7 (nota 1);
- c) La presentazione della domanda dovrà avvenire secondo une delle seguenti modalità:
 - ↳ Raccomandata A/R o consegna a mano al seguente indirizzo: Comune di Birori, via IV Novembre n° 4, 08010, Birori (Nu).
 - Sul plico dovrà essere indicato il mittente ed apposta la seguente dicitura: **"CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER L'ACQUISTO E/O LA RISTRUTTURAZIONE DI PRIME CASE UBICATE NEL COMUNE DI BIRORI – ANNUALITÀ 2022"**.
 - In questi casi farà fede la data ed ora di registrazione al protocollo comunale.
 - ↳ Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) al seguente indirizzo: protocollo@pec.comune.birori.nu.it.
 - Nell'oggetto del messaggio dovrà essere indicata la seguente dicitura: **"CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER L'ACQUISTO E/O LA RISTRUTTURAZIONE DI PRIME CASE UBICATE NEL COMUNE DI BIRORI – ANNUALITÀ 2022"**, seguito dal nome e cognome del richiedente.
 - In questo caso farà fede la data di ricezione della P.E.C..
- d) Non saranno prese in considerazione le domande pervenute, per qualsiasi motivo non imputabile al Comune di Birori, oltre il termine indicato;
- e) Il Comune di Birori è esonerato da qualsiasi responsabilità derivante dal mancato ricevimento delle domande di contributo entro i termini, per qualsiasi causa;
- f) Ogni soggetto richiedente può presentare una sola richiesta di contributo. In caso di presentazione di più richieste a nome dello stesso soggetto sarà presa in considerazione l'ultima in ordine cronologico pervenuta entro i termini.

8.2. Documentazione di comprova dei requisiti

In seguito all'esame delle domande, ed esclusivamente per quelle ammissibili e finanziabili, saranno richiesti i seguenti documenti di comprova:

Per l'acquisto:

- ↳ Planimetria dell'alloggio e certificato catastale con specificazione della categoria catastale e della data di costruzione;
- ↳ Fotocopia dell'originaria licenza o concessione edilizia e del certificato di abitabilità (se prescritti all'epoca della costruzione), ovvero dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da cui risulti che la costruzione è anteriore al 2 settembre 1967;
- ↳ Compromesso di vendita ovvero anche promessa unilaterale del venditore con l'indicazione del prezzo pattuito;

Per la ristrutturazione:

- ↳ Planimetria dell'alloggio e certificato catastale con specificazione della categoria catastale e della data di costruzione;
- ↳ Atto di proprietà dell'immobile, nel caso di esclusivo recupero edilizio (non richiesto in caso di acquisto con ristrutturazione);
- ↳ Relazione tecnica descrittiva delle opere di ristrutturazione da eseguire, redatta da tecnico abilitato all'esercizio della professione, con indicazione della spesa prevista derivante da computo metrico estimativo delle stesse, ovvero preventivo dettagliato di spesa.

Nel caso in cui, in seguito all'istruttoria dei documenti di comprova, non sia verificata l'ammissibilità al contributo si procederà allo scorrimento della graduatoria stessa.

9. Stipula del contratto:

Per l'erogazione del contributo l'Amministrazione Comunale di Birori, nella persona del Responsabile dell'Area Tecnica, stipulerà apposito contratto con i soggetti beneficiari, in competente bollo e nella forma di scrittura privata soggetta a registrazione solamente in caso d'uso con oneri a carico della parte richiedente. Le risorse verranno erogate successivamente alla presentazione dell'atto di compravendita o anticipatamente al rogitò previo rilascio di garanzia fideiussoria a carico del beneficiario.

10. Istruttoria delle domande e approvazione della graduatoria:

Il Responsabile dell'Area Tecnica, competente in merito, curerà l'istruttoria delle domande pervenute entro i termini indicati provvedendo a:

- ↳ Valutare l'ammissibilità formale delle domande;
- ↳ Attribuire i punteggi secondo quanto previsto al precedente articolo 7;
- ↳ Definire la graduatoria delle domande ammissibili sulla base del punteggio attribuito (in caso di parità di punteggio preverrà la minore età del richiedente e, in subordine, l'ordine cronologico di registrazione al protocollo comunale).

L'approvazione della graduatoria avverrà entro 90 giorni decorrenti dal termine di presentazione delle domande di contributo.

La successiva pubblicazione della graduatoria all'Albo Pretorio Comunale avrà effetto di notifica agli interessati.

11. Erogazione del contributo:

a) Acquisto:

- ↳ 100% del contributo alla presentazione di copia dell'atto di acquisto debitamente registrato e trascritto;
- ↳ Il contributo potrà essere erogato anticipatamente previa presentazione di idonea polizza fideiussoria a garanzia dell'intero importo erogato;

b) Ristrutturazione:

- ↳ 100% del contributo a seguito della corretta esecuzione degli interventi e della verifica di regolarità della rendicontazione presentata dai beneficiari;
ovvero
- ↳ 70% del contributo previa sottoscrizione di idonea polizza fideiussoria;
- ↳ Saldo del contributo a seguito della corretta esecuzione degli interventi e della verifica di regolarità della rendicontazione presentata dai beneficiari.

In tutti i casi sarà d'obbligo la sottoscrizione della convenzione fra i beneficiari ed il Comune di Birori, di cui al precedente articolo 9.

12. Obblighi dei beneficiari e vincoli di destinazione dell'immobile:

- a) Il beneficiario è obbligato a non alienare l'abitazione acquistata o ristrutturata per cinque anni dalla data di erogazione a saldo del contributo;
- b) Il beneficiario è obbligato a non modificare la propria residenza dall'abitazione acquistata o ristrutturata per cinque anni dalla data di erogazione a saldo del contributo;
- c) Nel caso di alienazione o cambio di residenza prima dei cinque anni dall'erogazione a saldo del contributo, il beneficiario dovrà restituire al Comune l'intero contributo;
- d) Il beneficiario del contributo è soggetto all'obbligo di mantenere la destinazione e l'utilizzo dell'immobile oggetto di contributo a prima abitazione per cinque anni a decorrere dalla data di erogazione a saldo del contributo;
- e) Il beneficiario ha l'obbligo di mantenere l'immobile ad uso residenziale e di non utilizzarne lo stesso o le relative pertinenze per attività che gli procurino vantaggio economico per cinque anni dalla data di erogazione a saldo del contributo.

13. Controlli:

- a) L'ufficio competente provvede a verificare la congruenza e la veridicità dei dati riportati nelle domande di contributo e nelle richieste di erogazione;
- b) Il Comune di Birori, durante i cinque anni di impegno del contributo potrà effettuare due controlli annui per verificare l'effettiva stabile dimora del beneficiario nell'abitazione;

- c) Il beneficiario è obbligato a consentire e ad agevolare le attività di sopralluogo da parte del Comune, nonché a fornire tutte le informazioni ed i documenti giustificativi delle spese sostenute ed ammesse a contributo, per tutto il periodo in cui vi sono possibili controlli;
- d) Qualora in esito alle verifiche effettuate emergessero gravi irregolarità nelle dichiarazioni rese o nei documenti presentati o nell'effettuazione dei lavori, il Responsabile dell'Area Tecnica provvederà alla revoca del contributo ed al recupero di eventuali somme già versate, maggiorate degli interessi maturati, fatte salve le ulteriori conseguenze penali;
- e) Qualora emergessero divergenze con quanto dichiarato il Responsabile dell'Area Tecnica provvederà a comunicarlo al soggetto interessato, assegnando il termine perentorio di 10 giorni per fornire chiarimenti o presentare osservazioni. Decorso tale termine si procederà ad adottare gli atti di conseguenza;
- f) I controlli potranno essere esercitati, per ciascuna domanda, dalla data di approvazione della graduatoria fino a cinque anni successivi all'erogazione del contributo.

14. Rinuncia, decadenza, revoca:

14.1. Rinuncia

Il beneficiario nel caso si verifichi qualsiasi impedimento che non consenta di portare a conclusione l'intervento o l'acquisizione della residenza anagrafica nella nuova abitazione entro i termini previsti, è tenuto a comunicare tempestivamente il sorgere di tali impedimenti e a presentare una formale dichiarazione di rinuncia al contributo stesso.

In tal caso il Comune di Birori provvederà alla revoca totale del contributo concesso.

In caso di rinunce successive all'erogazione del contributo, sarà attivata la procedura per il recupero delle somme già erogate, maggiorate degli interessi maturati.

14.2. Decadenza e revoca

Il Comune revoca il contributo concesso ai singoli beneficiari quando si verifica una delle seguenti condizioni:

- a) Il beneficiario violi l'obbligo di mantenimento della residenza e della dimora abituale (salvo circostanze eccezionali esempio: calamità naturali, gravi motivi di salute certificabili...) nei cinque anni successivi all'erogazione a saldo del contributo;
- b) Il beneficiario aliena l'immobile prima dei cinque anni dall'erogazione a saldo del contributo;
- c) Qualora il beneficiario affitti l'immobile oggetto di contributo nei cinque anni successivi all'erogazione a saldo del contributo;
- d) Qualora il beneficiario non realizzi l'intervento di recupero nel suo complesso, entro i 36 mesi dalla data di riconoscimento del contributo, salvo motivate proroghe concesse dal Comune per cause non imputabili al beneficiario;
- e) Il venir meno di uno o più dei requisiti di ammissibilità;
- f) La mancata conclusione e/o rendicontazione del singolo intervento, entro i termini previsti, eventualmente prorogati;
- g) La falsità in dichiarazioni ovvero qualsiasi altra grave e circostanziata irregolarità imputabile al beneficiario e non sanabile;
- h) La rendicontazione della spesa in modo non rispondente alle modalità previste dalla convenzione;
- i) Qualora il beneficiario non si renda disponibile a controlli e sopralluoghi, e/o non trasmetta la documentazione richiesta entro i limiti stabiliti dal bando.

In ogni caso la revoca del contributo comporta la restituzione delle somme erogate.

15. Responsabile del Procedimento:

Il Responsabile del Procedimento è il geom. Fabrizio Pintori, già Responsabile dell'Area Tecnica / Amministrativa del Comune di Birori, contattabile nei giorni ed orari di apertura al pubblico degli uffici comunali, ai seguenti recapiti:

tel.: 0785/72002 (interno 3);

mail: fpintori@comune.birori.nu.it;

PEC: serviziotechnico@pec.comune.birori.nu.it / aagg@pec.comune.birori.nu.it

16. Obblighi di pubblicazione:

Si precisa che gli atti di concessione dei contributi sono pubblicati secondo le disposizioni previste dagli articoli 26 e 27 del Decreto Legislativo n° 33/2013, nel sito istituzionale del Comune di Birori – Sezione Amministrazione Trasparente.

17. Disposizioni finali:

La domanda di partecipazione e tutta la documentazione a corredo della stessa dovranno essere redatte in lingua italiana.

Ricorso avverso il presente avviso pubblico potrà essere presentato nei modi e termini previsti dalla vigente normativa al T.A.R. Sardegna entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione (articolo 6 della Legge n° 1034/1971).

Il Comune di Birori si riserva la facoltà di modificare/integrare/revocare il presente avviso pubblico in qualsiasi momento, dandone tempestiva pubblica informazione.

Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso si fa riferimento alle normative comunitarie, statali e regionali in vigore in quanto applicabili.

AI sensi del D.Lgs. n° 196/2003, si informa che i dati forniti dai partecipanti saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse al presente procedimento.

Il presente bando sarà disponibile in download sul sito web comunale www.comune.birori.nu.it, all'Albo Pretorio e nella sezione Amministrazione Trasparente e vi rimarrà fino alla scadenza del termine per la presentazione delle domande.

Allegati:

- ↳ Allegato I – Schema di domanda di contributo;

Birori, 27 ottobre 2022

il Responsabile dell'Area Tecnica e SUAP
geom. Fabrizio Pintori